



Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
**TRIBUNALE DI GORIZIA**

SEN: 69/2010  
2174/05  
734  
R 138/10  
del 12 FEB 2010

**Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della**  
dott.ssa Chiara Campagner

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n.2174/2005 R.G. promosso da:

SERGIO PIEMONTE, in proprio e in qualità di Presidente-rappresentante pro tempore della Sezione  
Cioff Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Laura Piemonti e Franco Obizzi

Attore

contro LUIGI SCALAS, rappresentato e difeso dagli avv. Loretta Sechi e Leda Binacchi

Convenuto

In punto a: risarcimento danni per lesione dei diritti della personalità

La difesa dell'attore ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, 5° comma c.p.c. di  
data 18.11.2006 ed in via istruttoria come da memoria ex art. 184 c.p.c.

La difesa del convenuto ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo del 7.9.2005 ed in via  
istruttoria come da memoria di data 6.9.2007.

### MOTIVI

In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal  
convenuto e ribadito quanto già opinato dal Giudice del procedimento *ante causam* ex art. 700 c.p.c.  
nell'ordinanza di data 5.10.2005.

La competenza deve essere infatti determinata sulla base di una specifica situazione giuridica  
soggettiva o rapporto giuridico, secondo quanto affermato dall'attore e a prescindere

dall'accertamento dell'effettiva sussistenza di quella situazione o di quel rapporto, che costituisce già questione di merito.

È invero l'attore agisce per sentire dichiarare che il dott. Piemonti ricopre legittimamente la carica di Presidente della sezione Cioff Italia, nonché per sentire condannare Scalas Luigi al risarcimento dei danni asseritamente patiti sia in proprio sia dall'associazione Sezione Cioff Italia, in conseguenza della lesione del diritto all'immagine e alla reputazione.

L'art. 20 c.p.c. rubricato "*foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione*" attribuisce nella *subiecta materia* la competenza anche al giudice dove è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione, rimettendo di fatto alla scelta discrezionale dell'attore la scelta tra più giudici in astratto competenti (quelli del foro generale, di cui agli artt. 18, 19 per le persone giuridiche e 20 c.p.c. e quelli degli eventuali fori speciali).

Si tratta pertanto di individuare il giudice del *forum commissi delicti* ex art. 20 c.p.c. in relazione alla domanda diretta a far valere la lesione di diritti della personalità.

Al riguardo va preliminarmente acclarata la struttura dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi sono dati dalla condotta, dal nesso di causalità e dall'evento lesivo.

La verifica del fatto illecito, così come appena delineato, non determina di per sé il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, essendo nel contempo necessario che dal fatto, come conseguenza immediata e diretta, sia disceso un danno. Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito tale concezione del danno risarcibile inteso come danno-conseguenza e giammai come danno-evento (S.U., ord. 21661 del 2009).

Se ne trae come corollario circa il momento e il luogo in cui nasce l'obbligazione risarcitoria che è irrilevante il verificarsi di un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, mentre la sola insorgenza di un danno effettivo sancisce il momento e il luogo di nascita dell'obbligazione.

Così, nel caso di specie non è la semplice nomina dello Scalas a Presidente della Sezione Cioff Italia con la delibera del 18.9.2004, in tesi attorea illegittima, ad avere determinato il danno all'immagine e alla reputazione oggi lamentato dall'attore, quanto piuttosto la spendita della carica di Presidente da parte dello Scalas, che ha ingenerato, secondo tale prospettazione, confusione tra i dirigenti del Cioff mondiale e delle altre sezioni italiane su chi fosse il delegato italiano ufficialmente in carica, compromettendo altresì i rapporti della sezione Cioff Italia con gli enti pubblici, con i ministeri, con la Commissione Italiana per l'Unesco e con le ambasciate italiane all'estero.

Da un tanto si ricava che il fatto illecito in questione, costituito dall'usurpazione della carica di Presidente della sezione Cioff Italia, bene si inquadra nella tipologia di fatti illeciti "*con eventi dannosi territorialmente diffusi*" (così Cass. civ., sent. n. 6591 del 2002), caratterizzati non solo

dalla non coincidenza tra luogo dell'evento dannoso e luogo del danno conseguente, ma pure dalla emersione del pregiudizio in una pluralità di luoghi diversi.

Di qui la necessità di individuare un luogo certo e ben individuato in cui si sia esplicitato il pregiudizio, al fine di evitare che l'attore sia libero di convenire il danneggiante in uno qualsiasi dei luoghi in cui si è verificata il danno e di escludere pertanto una competenza di tipo "ambulatorio", induce a considerare il domicilio del danneggiato o la residenza al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, *"perché la lesione della reputazione e degli altri beni della persona è correlata all'ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi "svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.). Pur non potendosi escludere che, in relazione alla notorietà della persona, il pregiudizio possa verificarsi anche altrove è certo che il domicilio è il luogo principale nel quale gli effetti negativi, patrimoniali e non patrimoniale si verificano"* (Cass., ord. cit.).

Tali considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa si attagliano anche all'odierna lesione del diritto all'immagine e alla reputazione del Pedimonti e dell'associazione, attese le modalità di estrinsecazione del fatto illecito.

In conclusione, la condotta attribuita in tesi attorea allo Scalas, costituita dall'usurpazione della qualità di Presidente della Sezione Cioff Italia, non è stata posta in essere in Gorizia, ma essa di per sé stessa non vale a radicare la competenza, attestandosi come fonte di un possibile pregiudizio e occorrendo invece per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria, la verifica del danno, successivo e distinto dal fatto illecito. Tale danno si è invero verificato, essendo involti e lesi diritti della personalità di rilevanza costituzionale, riconducibili al novero di diritti racchiusi nell'art. 2 Cost., nel luogo in cui il danneggiato risiede ed esplica la propria attività lavorativa.

Del pari, deve essere rigettata anche l'eccezione di clausola compromissoria sollevata dal convenuto.

Invero, si rinviene nello Statuto (doc. 5 fasc. cautelare ricorrente, allegato A al verbale dell'assemblea straordinaria del 6.2.2003) la seguente previsione all'art. 12: *"il Collegio dei probiviri.. giudica inappellabilmente, senza formalità di procedura, sulle eventuali controversie fra i singoli soci, fra gli organi sociali, fra questi e i soci"*.

Orbene, sono astrattamente ammissibili clausole statutarie che deferiscano le controversie tra associazioni non riconosciute e associati o tra gli organi sociali o tra soci ad appositi organi interni (probiviri), purché in esse sia ravvisabile un arbitrato libero, rispettoso del principio di imparzialità e del diritto di difesa (Cass. S.U. n. 5837 del 1984).

Tali condizioni all'evidenza difettano nella specie, per l'inaammissibile e contestuale qualità di parte della controversia e di membro del collegio chiamato a deciderla che assumerebbe lo Scalas, in

quanto costui risulta eletto nel corso dell'assemblea del 13.4.2002 membro del collegio dei probiviri (v. punto 17 del verbale assembleare prodotto dall'attore sub doc. 4 fasc. cautelare).

Venendo alla trattazione di merito si osserva quanto segue.

Il Piemonti deduce di essere stato eletto Presidente della sezione Cioff Italia, associazione priva di personalità giuridica, per la durata di anni quattro a decorrere dal 6.2.2003, data in cui si tenne l'assemblea straordinaria che modificò lo statuto, nella versione adottata con delibera assembleare del 29-30.11.2001, a sua volta modificativa dello statuto originario del 1992 (si veda in particolare l'art. 8, doc. 5 attore), mentre l'assemblea del 18.9.2004, nella quale il convenuto sarebbe stato eletto Presidente, non si sarebbe mai tenuta o non sarebbe stata regolarmente convocata.

La difesa del convenuto invoca invece la nullità della delibera del 6.2.2003, modificativa dello Statuto, in quanto non adottata mediante atto pubblico, per far valere la conseguente e perdurante efficacia dello statuto originario, stipulato per atto Notaio Puxeddu di Cagliari il 30.4.1992, rep. N. 73840, racc. 12085 (doc.1 fasc. attore).

La qualità di Presidente in capo allo Scalas non deriverebbe allora dalla delibera del 18.9.2004, della cui esistenza c'è ragione di dubitare, non essendo stato nemmeno prodotto agli atti il relativo verbale, quanto piuttosto dall'originario statuto, attesa la nullità delle modifiche seguenti.

Le doglianze del convenuto non meritano accoglimento.

Dalla disamina dei verbali assembleari si ricava che lo statuto venne modificato, con delibera assembleare di data 29-30.11.2001 votata all'unanimità dei presenti e con il voto favorevole dello stesso Scalas. Tale delibera non risulta peraltro essere stata mai impugnata.

Ad ogni modo, i profili di illegittimità di tale delibera adottati dal convenuto sono privi di pregio.

L'approvazione dello statuto per atto pubblico era infatti stata inserita nell'ordine del giorno (doc. 3). La circostanza che in assemblea fu deciso di addivenire a una modifica dello statuto per atto pubblico non rileva ai fini della dedotta invalidità della delibera. L'art. 36 c.c. non condiziona ad alcuna formalità né l'atto costitutivo né lo statuto di un'associazione non riconosciuta, che può pertanto essere modificato anche con delibera assembleare presa a maggioranza, se l'atto costitutivo non prevede la totalità dei consensi. Inoltre, l'approvazione del nuovo statuto associativo è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni e della maggioranza dei 2/3 previste dall'art. 10 dello statuto, allegato all'atto costitutivo del 30.4.1992.

Pertanto, con la delibera del 6.2.2003 non venne modificato lo statuto originario, ma quello risultante dalla delibera del 29-30.11.2001; l'art. 7 dello Statuto detta quale *quorum* costitutivo per l'assemblea straordinaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto (8) su 14 e quale *quorum* deliberativo la maggioranza dei due terzi dei presenti. Entrambi i *quorum* sono stati rispettati, avendo partecipato all'assemblea 9 dei 14 aventi diritto e votato a favore 7 dei presenti.

In conclusione, non sussiste alcuna elemento che comprovi la Presidenza della Sezione Cioff Italia in capo allo Scalas: né l'attribuzione della carica a seguito della delibera del 18.9.2004, delle cui esistenza non vi è prova, né tantomeno la vigenza dello statuto originario, in quanto modificato dalla delibera del 29-30.11.2001 e successivamente dalla delibera del 6.2.2003, da ritenersi entrambe valide per i motivi precedentemente indicati.

Alla data della domanda introduttiva dell'odierno giudizio la carica di Presidente appariva rivestita dal Piemonti, con scadenza al 13.4.2006, giusta la previsione dell'art. 8 dello Statuto, come modificato in data 6.2.2003, di durata quadriennale della carica, con effetti anche nei confronti del Presidente in carica.

Il danno patito dal Piemonti e anche dall'associazione Cioff Italia è integrato dalla situazione di oggettiva incertezza, anche a livello internazionale, riguardo il soggetto munito del potere rappresentativo della Sezione Cioff Italia, non potendo sussistere contemporaneamente due distinte e identiche sezioni Cioff Italia, con due presidenti in carica; in particolare, il fitto carteggio prodotto in atti (docc. 6, 21, 22, 23, 24, 25) documenta le ripercussioni negative di tale incertezza sul soggetto ufficialmente preposto alla sezione Cioff Italia nei rapporti con l'Organizzazione mondiale del Cioff con sede in Francia e nel generale funzionamento della vita associativa.

Atteso che tali documenti non sono stati contestati dal convenuto nella loro provenienza e autenticità, l'istruttoria orale dedotta dall'attore si appalesa ultronea e superflua, in quanto i testi sarebbero invocati al solo fine di confermare le risultanze di verbali e documenti non disconosciuti. Da quanto esposto consegue la lesione del diritto alla reputazione personale, il quale va inquadrato nel sistema di tutela della persona umana, che trova nell'art. 2 della Costituzione il suo referente normativo; in particolare l'art. 2, nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, vi ricomprende tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità; nello specifico, l'esplicito riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona umana, di cui al successivo art. 3 cpv. Cost.; in tal modo, nell'ambito dei diritti della personalità umana con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione (così Cass. 6507/01).

La tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, segnatamente al danno conseguente alla violazione del

diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. come ribadito di recente dalle S.U. sent. n. 26972 del 2008.

La reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, deve essere valutata in astratto con riferimento al suo contenuto nella comune coscienza sociale in un determinato momento e, una volta considerata come provata, il danno è *in re ipsa*, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art.1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore, per quanto non patrimoniale (così sempre Cass. 6507/01).

Il danno non patrimoniale, che comprende gli effetti lesivi che prescindono dalla personalità giuridica del danneggiato, è riferibile, per costante giurisprudenza, anche a enti e persone giuridiche (Cass. n. 2367/1997) in quanto la persona giuridica è portatrice di "diritti immateriali della personalità, ove compatibili con l'assenza di fisicità, quindi dei diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione" (Cass. n. 11600/2002).

Per quanto poi riguarda la quantificazione del danno alla reputazione e all'immagine deve farsi ricorso necessariamente ad una valutazione equitativa, una volta accertata l'esistenza ontologica del danno, non suscettibile di prova nel *quantum*. Tale valutazione assume a parametri di riferimento la gravità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo (gravità dell'usurpazione) sia sotto il profilo soggettivo (della personalità dell'offeso, sia in relazione al Piemonti che all'associazione Cioff Italia e dell'incidenza della condotta illecita sulla stessa), nonché della natura e diffusione del danno, il quale ha avuto una portata estesa coinvolgendo integralmente le relazioni dell'associazione, sia con i festival italiani affiliati, sia oltreconfine con l'organizzazione mondiale. Appare quindi congruo un risarcimento di € 5.000 a favore dell'associazione sezione Cioff Italia e di € 2.500,00 nei confronti del Piemonti, la cui reputazione è risultata compromessa, – entrambi liquidati all'attualità e comprensivi anche del c.d. danno da ritardo –.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, comprese anche le spese della fase cautelare.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Chiara Campagner, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, sulla causa proposta con atto di citazione regolarmente notificato da Sergio Piemonti, in proprio e in qualità di Presidente - rappresentante pro tempore della sezione Cioff Italia con sede legale presso il Palazzo Frangipane di Tarcento (Ud.) nei confronti di Luigi Scalas ed iscritta sub R.G. 2174/2005;

- accerta la validità dello Statuto della sezione Cioff Italia, come approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29-30.11.2001 e successive modifiche del 6.2.2003 e per l'effetto che il sig. Sergio Piemonti ha rivestito legittimamente la carica di Presidente dal 13.4.2002 al 13.4.2006;
- dichiara tenuto e condanna Luigi Scalas al pagamento in favore di Sergio Piemonti della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo effettivo;
- dichiara tenuto e condanna Luigi Scalas al pagamento in favore della Sezione Cioff Italia, in persona del rappresentante legale pro tempore, della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo effettivo;
- condanna Luigi Scalas al pagamento in favore di Sergio Piemonti delle spese di lite del presente giudizio e della fase cautelare, che liquida complessivamente in € 1.712,00 per diritti, € 5.400,00 per onorari, € 520 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.


Così deciso in Gorizia, 8 febbraio 2010

Il Giudice



Il Giudice

Chiara Campagner



Deposito in Cancelleria  
oggi - 8 FEB. 2010  
L. ...  
dott. Luigi ...

